

DETERMINAZIONE
N. 135/104
02 MAR. 2018

Linee guida Frequenza volontaria

- PREMESSA -

Il presente documento disciplina lo svolgimento delle attività di frequenza volontaria presso le strutture dell'ASUR/AA.VV. ed è rivolto **esclusivamente** a:

- ✓ diplomati e/o laureati che intendono frequentare, **a titolo volontario**, le strutture aziendali per acquisire esperienze e conoscenze in campo lavorativo.

I destinatari devono aver conseguito un titolo di studio (che trovi nell'azienda **corrispondenza** di settore tramite specifico profilo professionale) da non più di dodici mesi (art.11 D.Lgs. 138/2011). I laureati, inoltre, devono essere regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali ove previsto.

La suddetta frequenza viene autorizzata nell'esclusivo interesse dei frequentatori, è svolta a titolo gratuito e *non da diritto a compensi o rimborsi spese* di qualsiasi genere a carico dell'ASUR/AA.VV.

Per altre tipologie di attività, come tirocinio curricolare e alternanza scuola/lavoro, si rimanda a specifiche determinazioni.

FREQUENZA VOLONTARIA

- Riferimenti normativi essenziali -

- D.Lgs. 138/2011 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" - art. 11;
- D.Lgs. n 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Art. 1

- Oggetto -

La frequenza volontaria riguarda, generalmente, l'osservazione, la ricerca scientifica e la partecipazione a discussioni e riunioni di *équipe*. E' un'attività che non può comportare, anche eccezionalmente, interventi diretti.

Viene svolta a titolo gratuito e non configura alcun rapporto d'impiego, né può essere intesa come presupposto al suo futuro costituirsi.

Il frequentante non può esercitare direttamente mansioni o funzioni che rientrino nelle competenze tecnico-professionali del personale dipendente e convenzionato, né può essere utilizzato in sostituzione del personale di ruolo o per colmare vacanze di organico.

L'ASUR/AA.VV. sono pertanto esonerate dall'obbligo di corrispondere qualsiasi emolumento a titolo di stipendio o salario, nonché qualsiasi contributo di natura assicurativa o previdenziale; non riconoscono inoltre, rimborsi spese o altre agevolazioni che comportino oneri finanziari a carico del bilancio. Le strutture ospitanti non possono utilizzare il frequentante volontario per attività professionali che si configurino come sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva.

Il Dirigente della struttura ospitante è direttamente responsabile delle attività del frequentante.

Art. 2

- Condizioni specifiche per lo svolgimento dell'attività di frequenza volontaria -

La frequenza volontaria è consentita a studenti, diplomati, laureati che hanno conseguito **titolo di studio corrispondente da non più di dodici mesi**, attinente a profili professionali aziendali.

Sono esclusi dalla frequenza:

- ✓ personale in quiescenza di tutti i ruoli;
- ✓ interessati che hanno precedentemente già svolto attività di frequenza volontaria o avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante;
- ✓ titolari di partita IVA per attività corrispondente al settore per cui si richiede la frequenza;
- ✓ titolari di borsa di studio;
- ✓ titolari di contratti di lavoro autonomo;
- ✓ donne in stato di gravidanza ai sensi della vigente normativa;

Ogni Unità Operativa può avere un solo frequentante per periodo.

La frequenza volontaria potrà essere autorizzata per un periodo minimo di 3 mesi e massimo di 6 mesi, comprensivo delle eventuali proroghe e al netto di eventuali sospensioni per maternità, malattia lunga o infortunio..

La frequenza dovrà avvenire durante le ore di servizio antimeridiane o pomeridiane e non deve, di norma, comprendere ore notturne o festive.

Il numero delle ore effettuate dovrà essere concordato dal frequentante con il Responsabile della Struttura aziendale; in ogni caso l'impegno orario settimanale non potrà essere inferiore a n. 20 ore settimanali e superiore a n. 30 ore settimanali. La frequenza non può essere contemporaneamente svolta in più di una Unità Operativa.

In caso di rinuncia alla frequenza, l'interessato è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Responsabile della struttura frequentata, oltre che all'U.O. Formazione di riferimento territoriale. Il Responsabile della struttura dovrà comunicare all'U.O. Formazione di riferimento eventuali cambiamenti rispetto al percorso autorizzato.

Non è consentito un prolungamento o un rinnovo, superato il periodo massimo di 6 mesi.

Art. 3

- Modalità di frequenza volontaria -

Il Direttore di Area Vasta consente discrezionalmente l'accesso alle proprie UU.OO./Servizi a titolo di frequenza volontaria, compatibilmente con le esigenze delle stesse, previo parere delle Direzioni di Macroarea e delle Strutture interessate; la domanda di autorizzazione può essere inoltrata all'U.O. Formazione di competenza, attraverso apposita procedura.

Il richiedente, predisposto il progetto formativo, provvede a compilare l'apposito *form* e a consegnarlo, completo delle firme necessarie, almeno trenta giorni prima dell'inizio previsto.

Oltre al modulo di autorizzazione, dovranno essere consegnate all'U.O. Formazione di riferimento gli originali delle polizze assicurative stipulate a proprie spese per infortuni (ipotesi morte, ipotesi invalidità permanente e in itinere) e responsabilità civile verso terzi (contro i danni provocati a persone e cose, compresa l'ASUR/AA.VV. con capitale assicurato minimo non inferiore a 500.000 euro), valide per la durata dell'intero periodo di autorizzazione.

A discrezione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'AV di riferimento, per la presenza di rischi potenziali nella sede di frequenza volontaria prescelta può essere richiesta la sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente dell'ASUR/AA.VV.

Il soggetto frequentante deve ricevere, ove non già ottenuta, informazione sui rischi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Al termine dell'iter autorizzativo, ne verrà trasmessa attestazione via mail all'interessato, oltre che al Direttore/Responsabile della struttura ove deve essere svolta la frequenza medesima.

Solo a questo punto potrà iniziare l'attività fino alla data di conclusione prevista nella richiesta; il frequentante dovrà indossare apposito tesserino identificativo.

Al termine del periodo di frequenza, l'U.O. ospitante dovrà trasmettere all'U.O. Formazione di riferimento un report attestante la regolarità dell'avvenuta frequenza.

Art. 4

- Adempimenti a carico del frequentatore volontario -

Come indicato in precedenza, il frequentante volontario è un osservatore a fini di studio, formazione o ricerca delle attività svolte nelle UU.OO./ Servizi dell'ASUR AA/VV. Deve attenersi alle indicazioni del Responsabile della U.O. ospitante, rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, oltre ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale -laddove richiesti-.

Durante lo svolgimento dell'attività è tenuto:

- ✓ a non causare intralcio o pregiudizio al regolare svolgimento delle attività lavorative;
- ✓ a mantenere un comportamento corretto e dignitoso verso il personale e verso i beni dell'ASUR/AA.VV. (l'Azienda si riserva, in ogni caso, di agire contro il volontario, anche in rivalsa, ricorrendone i presupposti);
- ✓ a rispettare gli obblighi di riservatezza, per quanto attiene a dati e informazioni venuti a sua conoscenza anche dopo la conclusione della frequenza (artt. 621 e 622, nonché al D.Lgs. 196/2003). Documenti, relazioni, stampati, moduli, note, appunti, etc. a lui consegnati o da lui redatti apparterranno all'ASUR /AA.VV e a quest'ultima dovranno essere riconsegnati al termine della frequenza. E' inoltre fatto divieto di effettuare riprese audio/video o scattare fotografie.

Per quanto riguarda i presidi eventualmente occorrenti per gli usi personali durante la frequenza (camici/divisa e calzature, se necessario), il frequentante deve rivolgersi all'U.O. ospitante.

Il volontario è direttamente responsabile, nei modi e nei termini previsti da codesto regolamento, degli atti compiuti durante la frequenza, anche se autorizzati dal Dirigente dell'U.O. ospitante.

Art. 5

- Sanzioni e Revoca -

Qualora si ravvisino gravi inadempienze sotto il profilo etico-deontologico proprio della professione e/o inadempienze relative all'applicazione delle norme vigenti e disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, l'autorizzazione alla frequenza può essere sospesa o revocata.

Il Direttore dell'U.O. frequentata può proporre in qualsiasi momento (sia per ragioni di opportunità legate ad esigenze operative dell'U.O., sia per fondati ed obiettivi motivi legati alla persona del frequentante volontario) l'interruzione della frequenza stessa, ovvero la revoca dell'autorizzazione, anche prima della scadenza prevista.